



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto attuativo recante definizione dei criteri e delle modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo previsto dall'articolo 16, comma 5-*quinquies* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Vincenzo Spadafora, è stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese" e, in particolare, l'articolo 16 concernente "Regime speciale per lavoratori impatriati", come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e s.m.i.;

VISTO il comma 5-*quater* del citato articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si stabilisce che "per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare";

VISTO altresì il comma 5-*quinquies* del medesimo articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si dispone che, relativamente ai rapporti di cui al comma 5-*quater*, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile da effettuare su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che tali entrate siano riassegnate a un apposito capitolo da istituire nello stato di





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili sportivi.

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 16, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma *5-quinquies* sopra menzionato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma *5-quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

SU PROPOSTA del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il presente decreto definisce i criteri e le modalità di versamento e di utilizzo del contributo di cui al comma *5-quinquies* dell'articolo 16 del suddetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Articolo 2 (Modalità di versamento del contributo)

1. I soggetti che optano per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma *5-quater*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al comma *5-quinquies* del medesimo articolo 16, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
2. Contestualmente al versamento, i soggetti optanti comunicano al Dipartimento per lo Sport, mediante modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento per lo Sport www.sport.governo.it, l'adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento.
3. L'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento per lo Sport, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per i versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'ammontare





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dei versamenti effettuati, nonché i dati identificativi dei lavoratori e dei datori di lavoro, indicati nei modelli F24.

4. L'eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza del beneficio di cui all'articolo 16, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con le debite conseguenze di legge.

Articolo 3

(Modalità di accesso ai contributi finalizzati al sostegno dei settori giovanili)

1. Possono accedere al contributo previsto dall'articolo 16, comma 5-*quinqües*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le Federazioni sportive le cui società affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato di cui al comma 5-*quater* del medesimo articolo 16.

2. All'esito delle procedure di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo Sport pubblica, con cadenza annuale, un elenco attestante il totale dei contributi versati riferibile a ciascuna federazione sportiva nazionale. Tali somme determinano il tetto massimo per la proposizione delle domande di contributo di cui al successivo comma 3.

3. Per accedere al suddetto contributo, le Federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo Sport, secondo le modalità e nei termini da definirsi con provvedimento del medesimo Dipartimento, un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza. I progetti, i programmi o i piani presentati dovranno:

- a) riguardare l'intero territorio nazionale, anche in proporzione rispetto alle società affiliate alla Federazione proponente;
- b) afferire alla formazione professionale di personale coinvolto nelle attività dei settori giovanili;
- c) incentivare i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione;
- d) aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi sociali vulnerabili.

Articolo 4

(Modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi)

1. Il Dipartimento per lo Sport cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura di cui all'articolo 3.

2. Per la valutazione delle istanze, si procede mediante nomina di un'apposita Commissione, composta da tre membri del Dipartimento per lo Sport, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza professionale.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. La Commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al Dipartimento per lo Sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.
4. All'esito della procedura, il contributo verrà erogato con provvedimento del Dipartimento per lo Sport.
5. Ai componenti della Commissione non spettano né compensi, né gettoni di presenza, né rimborsi spese.

Articolo 5 (Periodo d'imposta 2019)

1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto, sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi 2019, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021 con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.
2. L'eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza del beneficio di cui all'articolo 16, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 con le debite conseguenze di legge. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto.

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo Sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Giuseppe Conte

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
Vincenzo Spadafora

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Roberto Gualtieri

